



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 16

**Publicato sul sito www.agcm.it
22 aprile 2024**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
1866 - ACCORDI TRA FONDERIE	
<i>Provvedimento n. 31154</i>	5
1801AB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA	
<i>Provvedimento n. 31167</i>	7
A567 - MERCATO DEGLI ABS NELLE E-BIKE	
<i>Provvedimento n. 31168</i>	9
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	11
C12616 - VERSALIS/TECNOFILM	
<i>Provvedimento n. 31153</i>	11
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	17
PS12659 - WIND-MIA UNLIMITED	
<i>Provvedimento n. 31164</i>	17
PS12743 - ENEL ENERGIA - MODALITA' COMUNICAZIONE RINNOVI	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	24
VARIE	26
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2023	
<i>Provvedimento n. 31152</i>	26

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1866 - ACCORDI TRA FONDERIE

Provvedimento n. 31154

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 12 settembre 2023, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti delle società C2MAC Group S.p.A., Fonderia Corrà S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., Lead Time S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l. e Fonderie Mora Gavardo S.p.A., attive in Italia nel settore della produzione di getti di ghisa, avente a oggetto il coordinamento degli aumenti dei prezzi di listino dei getti di ghisa da applicare ai propri clienti, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*quater*, della legge n. 287/1990, in data 20 settembre 2023, presso le sedi delle società C2MAC Group S.p.A., Fonderia Corrà S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., Lead Time S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l. e Fonderie Mora Gavardo S.p.A., Zanardi Fonderie S.p.A., S.A.S. Società Assofond Servizi S.r.l. e dell'associazione di categoria Assofond;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti emerge che, almeno dal 2021, le Parti appaiono aver coordinato le proprie strategie commerciali anche in ambito associativo e che il coordinamento contestato nel provvedimento di avvio si sarebbe innestato in un contesto competitivo già affievolito a causa dell'esistenza degli indicatori Assofond, elaborati a partire dal 2002 e alcuni anche in precedenza, a cui le fonderie hanno fatto riferimento anche per giustificare gli incrementi di prezzo oggetto dell'intesa contestata in avvio;

CONSIDERATO, altresì, che dalla documentazione agli atti sono emersi elementi che consentono di ipotizzare il coinvolgimento nel coordinamento prospettato in avvio, nonché negli ulteriori profili di concertazione sopra menzionati, anche delle società Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A. e della sua controllante al 100% Cividale S.p.A., Camozzi Group S.p.A. e E.F. Group S.p.A.;

CONSIDERATO, inoltre, che occorre valutare sotto il profilo delle possibili violazioni dell'articolo 101 del TFUE, anche il ruolo svolto dall'associazione di categoria Assofond sia in quanto veicolo e facilitatore del coordinamento tra le fonderie oggetto del provvedimento di avvio, sia in relazione alla promozione e alla diffusione degli indicatori Assofond, in ragione della documentazione agli

atti e del fatto che tutte le società Parti del procedimento risultano iscritte all'associazione e molte esprimono soggetti associativi apicali;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere l'istruttoria anche con riferimento alla promozione e alla diffusione degli indicatori Assofond, quantomeno dal 2021, ossia dal momento in cui emergono le maggiori evidenze della concertazione contestata nel provvedimento di avvio;

RITENUTO, altresì, che occorre estendere l'istruttoria nei confronti delle società Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A., Cividale S.p.A., Camozzi Group S.p.A., E.F. Group S.p.A. e dell'associazione di categoria Assofond anche con riferimento agli ulteriori profili di concertazione sopra descritti;

DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il procedimento I866, avviato in data 12 settembre 2023, alla promozione e alla diffusione degli indicatori Assofond, quantomeno dal 2021, ossia dal momento in cui emergono le maggiori evidenze della concertazione contestata nel provvedimento di avvio;

b) di estendere soggettivamente il procedimento I866, avviato in data 12 settembre 2023, alle società Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A., Cividale S.p.A., Camozzi Group S.p.A., E.F. Group S.p.A. e dell'associazione di categoria Assofond anche con riferimento agli ulteriori profili di concertazione di cui alla lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Cirrincione;

d) la fissazione del termine di giorni trenta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing del Dipartimento Concorrenza-1 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing del Dipartimento Concorrenza-1 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**I801AB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA -
INOTTEMPERANZA***Provvedimento n. 31167*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7991 del 14 dicembre 2020, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso di imprese concorrenti nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma;

VISTO il proprio provvedimento n. 30716 del 18 luglio 2023, con il quale è stato deliberato di contestare a Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per inottemperanza al richiamato provvedimento dell'Autorità n. 27244 del 27 giugno 2018;

VISTO il proprio provvedimento n. 30880 del 14 novembre 2023, con il quale, su istanza di parte, è stato deliberato di prorogare al 28 febbraio 2024 il termine di conclusione del procedimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 31060 del 6 febbraio 2024, con il quale è stato deliberato di prorogare al 30 aprile 2024 il termine di conclusione del procedimento;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, da ultimo pervenuti in data 27 febbraio 2024;

RITENUTO, pertanto, ai fini di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della Parte e di valutare compiutamente i profili oggetto del procedimento, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, allo stato fissato al 30 aprile 2024;

DELIBERA

di prorogare al 31 luglio 2024 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A567 - MERCATO DEGLI ABS NELLE E-BIKE*Provvedimento n. 31168*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30765 del 5 settembre 2023, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti della società Robert Bosch GmbH, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE la comunicazione dell'8 marzo 2024, con la quale Robert Bosch GmbH ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", consistenti, in sintesi:

- a) nel permettere ai produttori di ABS terzi con dispositivi a 36v di interoperare con gli e-kit Bosch (BES3 ed eventuali successive evoluzioni) attraverso (i) un piano di acquisizione, con la fornitura gratuita degli strumenti per lo sviluppo e il test; (ii) un piano di sviluppo congiunto per consentire il collegamento *hardware* e *software*; (iii) il soddisfacimento degli ordini di cavi di collegamento e (iv) la messa a disposizione di un gruppo di ingegneri. Vi è un obbligo di supporto dei progetti di acquisizione e sviluppo con durata di 3 anni dall'accettazione degli impegni, mentre l'obbligo di fornitura sarà valevole per 5 anni dal termine di conclusione del progetto di sviluppo;
- b) nel modificare la clausola inclusa nel contratto standard utilizzato da Bosch a livello mondiale per la fornitura dei componenti del BES (il "Contratto di Fornitura Globale Bosch") stipulato con produttori di e-bike e Original Equipment Manufacturer ("OEM"; congiuntamente, i "Clienti Bosch"), in merito alla fornitura da parte di Bosch di assistenza in garanzia per difetti o danni relativi ai componenti del BES, al fine di chiarire che la sostituzione o la modifica di componenti del BES non influisce sulla garanzia, a meno che la modifica o il componente prodotto da terzi abbia oggettivamente causato il difetto o danno in questione, modificando altresì i contratti in essere e inserendo nel "Manuale Bosch ebike" apposite avvertenze in merito. L'impegno sulla modifica della clausola è a tempo indeterminato e le controparti con contratti vigenti saranno informate della modifica della clausola entro 8 settimane dall'accettazione definitiva degli impegni;
- c) nel nominare un fiduciario incaricato al monitoraggio, approvato dall'Autorità e dotato di idonee caratteristiche di competenza tecnica e indipendenza. La proposta di nomina sarà soggetta all'approvazione dell'Autorità e sarà inviata entro 30 giorni dalla finale accettazione degli impegni;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati da Robert Bosch GmbH, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni

DELIBERA

a) di pubblicare in data 22 aprile 2024 sul sito internet dell'Autorità i sopra citati impegni, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da Robert Bosch GmbH, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Robert Bosch GmbH dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 22 maggio 2024, alla Direzione Manufatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione commerciale del Dipartimento per la Concorrenza 2 di questa Autorità;

c) che eventuali rappresentazioni da parte di Robert Bosch GmbH della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 21 giugno 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12616 - VERSALIS/TECNOFILM

Provvedimento n. 31153

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società ENI S.p.A., pervenuta in data 6 marzo 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. ENI S.p.A. (di seguito, "Eni") è una società quotata alla borsa valori di Milano e al New York stock Exchange¹, a capo di un gruppo di imprese attivo a livello globale nei settori della esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale, dell'acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione e vendita di energia elettrica.

Versalis S.p.A. (di seguito, "Versalis") è una società, controllata in via esclusiva da Eni, che opera a livello internazionale nei settori della chimica di base e degli intermedi, delle materie plastiche, delle gomme, della chimica di fonti rinnovabili e della vendita di licenze relative a tecnologie e *know how*, con stabilimenti produttivi in Italia, in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Ungheria e in Corea del Sud.

Il gruppo Eni ha realizzato, nel 2022, un fatturato mondiale consolidato pari a circa [100-200]* miliardi di euro, di cui circa [32-100] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [32-100] miliardi di euro realizzati in Italia.

2. Tecnofilm S.p.A. (di seguito, "Tecnofilm" o "Target") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di *compound* termoplastici derivati dalla trasformazione di elastomeri e destinati a molteplici applicazioni (elettrodomestici, *automotive*, edilizia, elettronica, sport, calzaturiero, ecc.) oltre che nella produzione e commercializzazione di copolimeri modificati con anidride maleica.

¹ I principali azionisti di Eni sono Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), con una quota del 26,21%, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), con una quota del 4,41%, mentre il rimanente 67,61% è capitale flottante. Per prassi consolidata della Commissione europea e dell'Autorità, Eni è considerata come un ente economico dotato di un potere decisionale autonomo e pertanto indipendente sia rispetto a CDP che al MEF (cfr. a titolo esemplificativo decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, caso COMP/39.315).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il capitale sociale di Tecnofilm è detenuto per il 72,81% dalla Impiantistica Marche S.p.A., per il 14,6% dalla Ber.Ti S.r.l. e la parte rimanente da una persona fisica (di seguito, “Venditori”). A sua volta Tecnofilm controlla la Tecnocompunds Valtenna S.r.l. e detiene partecipazioni nelle società Cellini S.r.l. e Bio Erg S.r.l.

Nel 2022, il fatturato di Tecnofilm è stato di [32-100] milioni di euro, di cui circa [32-100] milioni di euro realizzati nell’Unione europea e circa [32-100] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Versalis, dell’intero capitale sociale di Tecnofilm. Ad esito dell’operazione, Versalis acquisirà il controllo di Tecnofilm e della Tecnocompunds Valtenna S.r.l., mentre le partecipazioni nelle società Cellini S.r.l. e Bio Erg S.r.l. saranno cedute ai Venditori prima del completamento dell’operazione.

4. È previsto un patto di non concorrenza della durata di due anni dal *closing* dell’operazione, in base ai quali i Venditori si impegnano a non svolgere, a titolo oneroso o gratuito, nei Paesi in cui è attiva Tecnofilm, attività in concorrenza con quelle svolte da tale società. Tale impegno vale, per la medesima durata e ambito geografico, anche per l’attività svolta dai Venditori in qualità di amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, soci con responsabilità limitata o illimitata o associati di altri enti concorrenti di Tecnofilm, nonché per la detenzione, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciarie, di partecipazioni in società o altri concorrenti di Tecnofilm.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990.

6. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, nella misura in cui risulta geograficamente e merceologicamente limitato e di durata non superiore ai due anni, purché non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a. I mercati rilevanti

8. Secondo quanto comunicato, Versalis è attiva nella produzione e commercializzazione di diverse tipologie di prodotti chimici, alcune delle quali costituiscono *input* nelle produzioni di Tecnofilm. Considerate le attività di Tecnofilm e di Versalis, l’operazione interessa sia i mercati in cui è attiva

² Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni” (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), paragrafi 18-26.

la Target o sono attive entrambe le società, sia i mercati a monte in cui è attiva Versalis, in qualità di fornitore di Tecnofilm. Pertanto, possono ritenersi interessati dalla presente operazione i settori e mercati di seguito descritti.

Mercati della produzione-commercializzazione di copolimeri a innesto di anidride maleica e dei compound termoplastici

9. È interessato il settore della produzione e commercializzazione di copolimeri a innesto di anidride maleica, in cui opera Tecnofilm, al cui interno, secondo l'orientamento comunitario, possono essere individuati diversi mercati in funzione dei diversi metodi di produzione e della loro destinazione.

Sempre seguendo la prassi comunitaria, la dimensione dei mercati sopra descritti può essere corrispondente allo Spazio economico europeo (di seguito, "SEE") sebbene possa anche ravvisarsi una dimensione nazionale in funzione della specifica regolamentazione.

10. È inoltre interessato il settore della produzione e commercializzazione di *compound* termoplastici, i quali possono essere realizzati utilizzando diverse materie prime. In particolare, secondo quanto comunicato, si possono distinguere i *compound* termoplastici a base di polietilene (di seguito, "PE"), che sono prodotti da Versalis, e i *compound* termoplastici derivanti dalla trasformazione degli elastomeri, che sono prodotti da Tecnofilm.

11. Tecnofilm produce *compound* a base di elastomeri, rifornendosi da Versalis delle seguenti materie prime: PE, *Styrene butadiene block copolymer* (di seguito, SBS), *Styrene ethylene butylene block copolymer* (di seguito, SEBS) e polistirene (di seguito, "PS").

12. A seconda della materia prima impiegata, si possono individuare le seguenti categorie di *compound* termoplastici³:

- i. *compound* a base di PE, destinato alla produzione di cavi elettrici e telefonici;
- ii. *compound* a base di miscele EVA e poliolefine espandibili e reticolabili, destinato principalmente ai settori calzaturiero e degli articoli sportivi, in cui è attiva Versalis;
- iii. *compound* a base di elastomeri per articoli tecnici;
- iv. *compound* a base di elastomeri per calzature;
- v. *compound* a base di elastomeri per modifica bitumi e altro.

13. Per ciascuna delle suddette categorie di *compound* termoplastici è possibile individuare distinti mercati, in funzione dei diversi metodi di produzione, delle loro particolari caratteristiche prestazionali e delle destinazioni d'uso.

14. Sotto il profilo geografico, i mercati sopra individuati possono avere dimensione geografica coincidente con lo SEE non si esclude una dimensione nazionale laddove condizioni normativo-regolamentari comportino differenze nell'immissione in commercio di tali prodotti all'interno dei singoli Stati Membri. In ragione dell'assenza di effetti concorrenziali di rilievo, l'esatta definizione dei mercati, sia da un punto di vista geografico che del prodotto, può essere tuttavia lasciata aperta.

Mercati a monte della produzione di polimeri sintetici, elastomeri sintetici e polistirene

15. Sono inoltre interessati i mercati a monte in cui è attiva Versalis, in qualità di fornitore di Tecnofilm. In particolare, il settore della produzione e commercializzazione di PE, un polimero sintetico che viene impiegato nella realizzazione di una vasta gamma di prodotti, di cui Versalis produce le seguenti categorie, destinate a usi differenti in base alla loro densità:

- i. LDPE, ossia polietilene ad alta densità, utilizzato per la produzione di film, rivestimenti, ecc.;

³ Cfr. AGCM, provv. n. 8141 del 16 marzo 2000, C3894 – *Solvay / Padanplast*, AGCM, provv. n. 17557, C8868 – *Radici Elastomeri/Ramo d'azienda di Valerio Franceschetti Elastomeri*, AGCM, provv. n.4649 del 6 febbraio 1997, C2684 – *General Electric Plastics / Resinmec*; AGCM, provv. n. 29860 del 19 ottobre 2021, C12407 – *Versalis / Finproject*.

ii. HDPE, ossia polietilene a bassa densità, che essendo caratterizzato da rigidità, resistenza chimica e permeabilità ai gas è destinato alla produzione di bottiglie rigide e grandi manufatti;

iii. LLDPE, ossia polietilene lineare a bassa densità, utilizzato prevalentemente nella produzione di pellicole, imballaggi, articoli fabbricati mediante stampaggio, ecc.;

iv. EVA, ossia etilene vinil acetato, destinato alla fabbricazione di cavi, tubi e profili, *compound* per la pavimentazione, ecc.

16. Per ciascuna delle suddette categorie di PE è possibile individuare distinti mercati, in funzione dei diversi metodi di produzione, delle loro particolari caratteristiche prestazionali e delle destinazioni d'uso⁴.

Tuttavia, anche tenendo conto della prassi comunitaria, tale possibilità può essere lasciata aperta in ragione dell'assenza di effetti concorrenziali di rilievo a prescindere dall'esatta definizione adottata⁵.

17. Sotto il profilo geografico, l'esatta individuazione dell'area geografica rilevante per i mercati sopra individuati può essere lasciata aperta in quanto, pur potendo avere dimensione coincidente con lo SEE, non si esclude una dimensione nazionale laddove condizioni normativo-regolamentari comportino, anche con specifico riferimento a talune destinazioni d'uso, differenze nell'immissione in commercio all'interno dei singoli Stati Membri⁶.

18. Inoltre Versalis è attiva nel mercato della produzione e commercializzazione di elastomeri sintetici, ponendosi in relazione verticale rispetto Tecnofilm. Si tratta di gomme sintetiche le cui diverse modalità di produzione e caratteristiche specifiche ne definiscono le destinazioni d'uso, potendosi individuare⁷:

- il mercato del SBS, utilizzato nel settore della modifica bitumi, per guaine bituminose e per il bitume modificato;

- il mercato del SEBS, utilizzato prevalentemente nella produzione di alcuni componenti per autoveicoli, per l'edilizia, di parti di elettrodomestici bianchi, ecc..

19. Sotto il profilo geografico, secondo il consolidato orientamento nazionale e comunitario, la dimensione dei mercati sopra individuati è almeno coincidente con lo SEE o mondiale, in ragione dell'elevato interscambio commerciale e della bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo di vendita⁸.

⁴ Cfr., *ex multis*, AGCM, provv. n. 29860 del 19 ottobre 2021, C12407 – *Versalis / Finproject*; AGCM, provv. n. 28229 del 22 aprile 2020, C12289 – *Versalis / Finproject*; AGCM, provv. n. 8628 del 24 agosto 2000, C4143 – *Advent International / Vinnolit Monomer*; AGCM, provv. n. 8141 del 16 marzo 2000, C3894 – *Solvay / Padanaplast*; Commissione europea, caso n. AT/40457 – *Styrene Monomer* del 15 dicembre 2020; Commissione europea, caso n. COMP/M.7465 – *Arkema / Bostik* del 28 gennaio 2015.

⁵ Cfr. decisioni della Commissione europea: COMP/M.269 – *Shell/Montecatini* dell'8 giugno 1994; COMP/M. 1041 – *BASF/Shell* del 23 dicembre 1997; COMP/M.1287 – *Elenac/Hoechst* del 24 novembre 1998; COMP/M.2806 – *Sabir/DSM Petrochemicals* del 18/06/2002; COMP/M.4401 – *Basell/ Münchsmünster Cracker and associated assets* del 21/12/2006; COMP/M.4744 – *Ineos/Borealis* del 24/08/2007; COMP/M.7465 – *Arkema/Bostik* del 28/01/2015.

⁶ Cfr., *ex multis*, AGCM, provv. n. 29860 del 19 ottobre 2021, C12407 – *Versalis / Finproject*; AGCM, provv. n. 28229 del 22 aprile 2020, C12289 – *Versalis / Finproject*; AGCM, provv. n. 8628 del 24 agosto 2000, C4143 – *Advent International / Vinnolit Monomer*; AGCM, provv. n. 8141 del 16 marzo 2000, C3894 – *Solvay / Padanaplast*, nonché decisioni della Commissione europea: COMP/M.2806 – *Sabir/DSM Petrochemicals* del 18/06/2002; COMP/M.4401 – *Basell/ Münchsmünster Cracker and associated assets* del 21/12/2006; COMP/M.4744 – *Ineos/Borealis* del 24/08/2007; COMP/M.7465 – *Arkema / Bostik* del 28 gennaio 2015.

⁷ Cfr., *ex multis*, decisioni della Commissione: M.10371 - *SIBUR / TAIF* del 30 settembre 2021; COMP/M.3733 - *DOW / DDE* 26 aprile 2005, IV/M.663 - *Dow / Dupont* 21 febbraio 1996, nonché AGCM provv. n. 8064 del 23 febbraio 2000, C3846 - *Shell Petroleum/Elenac*, AGCM provv. n. 8662 del 5 settembre 2000, C4175 - *M.A.Hanna-Geon/Polyone*; AGCM provv. n. 6640 del 3 dicembre 1998, C3295 - *Hanna France/Bifan*.

⁸ Cfr., *ex multis*, decisioni della Commissione: M.10371 - *SIBUR / TAIF* del 30 settembre 2021; COMP/M.3733 - *DOW / DDE* 26 aprile 2005, IV/M.663 - *Dow / Dupont* 21 febbraio 1996, nonché AGCM provv. n. 8064 del 23 febbraio 2000, C3846

20. Infine, è interessato il mercato della produzione e commercializzazione del PS, in cui è attiva Versalis, ponendosi in relazione verticale con Tecnofilm. Si tratta di una resina sintetica prodotta dalla polimerizzazione dello stirene che una volta trattata e raffreddata viene tagliata in *pellet* facilmente trasportabili.

21. Sotto il profilo geografico, i mercati sopra individuati possono essere lasciati aperti in quanto, pur potendo avere dimensione geografica coincidente con lo SEE, non si può escludere una dimensione nazionale.

b. Effetti dell'operazione

22. Le Parti hanno fornito, per ciascuno dei mercati sopra individuati, dati sia a livello di SEE, sia a livello nazionale, ai fini della valutazione dell'operazione comunicata in un contesto più ristretto.

Effetti orizzontali

23. Nella produzione e commercializzazione di copolimeri a innesto di anidride maleica, nel 2022 Tecnofilm risulta avere una quota di mercato, calcolata in volumi di kton, del [1-5%] nello SEE e del [15-20%] a livello nazionale.

In tale mercato non è presente Eni e, pertanto, l'operazione comunicata non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali, avendo come effetto la sostituzione di operatori.

24. Nella produzione e commercializzazione di *compound* termoplastici sono, invece, presenti sia Versalis che Tecnofilm, le cui produzioni si differenziano in base alle diverse materie prime utilizzate, ossia polietilene e di elastomeri. In particolare, le quote detenute dalle due società sono le seguenti:

Produzione di compound termoplastici a base di polietilene di Versalis:

	<i>a base di PE</i>	<i>a base di miscele EVA</i>
<i>Quota nello SEE in valore</i>	[1-5%]	[10-15%]
<i>Quota in Italia in valore</i>	[5-10%]	[20-25%]

Produzione di compound termoplastici a base di elastomeri Tecnofilm:

	<i>per articoli tecnici</i>	<i>per calzature</i>	<i>per bitume</i>
<i>Quota nello SEE in kton</i>	<i>Inferiore all'1%</i>	[1-5%]	<i>Inferiore all'1%</i>
<i>Quota in Italia in kton</i>	[1-5%]	[10-15%]	<i>Inferiore all'1%</i>

25. L'operazione non determina, quindi, significativi effetti orizzontali in quanto a livello aggregato e a livello delle singole tipologie di prodotto non vengono superate quote del 20-25% in Italia e del 10-15% nello SEE. In tali mercati sono presenti altri concorrenti attivi nella produzione di *compound* termoplastici, in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale.

26. Alla luce di quanto sopra riportato, in nessuno dei mercati sopra descritti l'operazione risulta idonea a determinare effetti significativi.

Effetti verticali

27. Poiché Tecnofilm per la propria attività si rifornisce, come anticipato, di materie prime prodotte da Versalis, ossia di PE, SBS, SEBS e PS, occorre analizzare gli effetti verticali prodotti dalla

- *Shell Petroleum/Elenac*, AGCM provv. n. 8662 del 5 settembre 2000, C4175 - *M.A.Hanna-Geon/Polyone*; AGCM provv. n. 6640 del 3 dicembre 1998, C3295 - *Hanna France/Bifan*.

concentrazione. In particolare, nei mercati della produzione e commercializzazione di PE di diverse densità, secondo le stime fornite dalle Parti, le quote di Versalis nel 2022 sono le seguenti:

	<i>LDPE</i>	<i>HDPE</i>	<i>LLDPE</i>	<i>EVA</i>
<i>Quota SEE in kton</i>	[5-10%]	[1-5%]	[15-20%]	[15-20%]
<i>Quota Italia in kton</i>	[20-25%]	[20-25%]	[25-30%]	[30-35%]

28. Nei mercati della produzione e commercializzazione di elastomeri sintetici, le quote di Versalis nel 2022 sono le seguenti:

	<i>SBS</i>	<i>SEBS</i>
<i>Quota SEE in kton</i>	[5-10%]	[10-15%]
<i>Quota Italia in kton</i>	[20-25%]	[10-15%]

29. Nel mercato della produzione e commercializzazione di PS, le quote di Versalis nel 2022, calcolate in kton, sono state del [15-20%] nello SEE e del [40-45%] a livello nazionale.

30. Date le quote di mercato sopra riportate e alla luce delle analisi svolte sui mercati a valle in cui opera Tecnofilm non si ravvisano effetti di *customer foreclosure* né di *input foreclosure*. In tali mercati risultano presenti, inoltre, numerosi concorrenti che operano sia a livello di SEE che a livello nazionale, con quote di mercato analoghe a quelle detenute da Versalis.

31. In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che l'operazione non risulti idonea a determinare significativi effetti verticali di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è direttamente connesso e necessario all'operazione di concentrazione nei limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12659 - WIND-MIA UNLIMITED

Provvedimento n. 31164

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo o anche CdC);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 26 ottobre 2023 con cui è stato avviato il procedimento PS12659 nei confronti della società Wind Tre S.p.A.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 14 novembre 2023, con la quale la società Wind Tre S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 15 marzo 2024;

VISTA la propria decisione del 16 gennaio 2024 con la quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Wind Tre S.p.A. (di seguito anche la Società, il Professionista o Wind Tre), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del consumo. Wind Tre è una società attiva nel settore delle comunicazioni elettroniche.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne la presentazione in App e Area Clienti dell'offerta “MIA Unlimited”, destinata a soggetti già clienti, nell'ambito della quale il professionista avrebbe omesso di indicare chiaramente la sussistenza di limiti d'utilizzo del traffico voce e le conseguenze del loro superamento, cioè la sostituzione dell'offerta con un'altra denominata “Giga1”.

3. In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento si contestava che nella App e Area Clienti l'offerta “MIA Unlimited” era pubblicizzata come avente Giga e Minuti illimitati, senza ulteriori specificazioni. Solo cliccando sul pulsante (denominato “*dettagli offerta*”) posto in basso nella relativa schermata si apriva una seconda pagina in cui era indicato “*Per tutti i dettagli sull'offerta clicca qui*”; dopo un ulteriore clic, facendo un altro scroll della schermata, si leggeva “*Il traffico è illimitato salvo uso contrario buona fede e correttezza...secondo quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Contratto. Inoltre, come previsto dall'art. 3.2 Wind Tre potrà limitare temporaneamente la velocità della connessione dati (...)*”. Veniva quindi indicato il rimedio (limitazione di velocità di connessione) attivato in caso di superamento del traffico dati, mentre non

vi era alcuna menzione del rimedio adottato nei confronti dei consumatori per il superamento dei limiti del traffico voce, e cioè della sostituzione dell'offerta, prevista nell'art. 6.1.7 delle Condizioni Generali di Contratto¹.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in data 26 ottobre 2023 è stato disposto l'avvio del procedimento istruttorio PS12659 nei confronti di Wind Tre S.p.A., ipotizzando che la condotta descritta potesse porsi in contrasto con gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.
5. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 26 luglio 2023 e ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento con memoria pervenuta in data 14 novembre 2023.
6. Con la predetta comunicazione del 14 novembre 2023, la Società ha formulato anche una proposta di impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'art. 9 del Regolamento.
7. Il 21 dicembre 2023 è stata comunicata a Wind Tre la data di conclusione della fase istruttorie, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.
8. In data 9 gennaio 2024 è pervenuta la memoria conclusiva del Professionista.
9. Il successivo 18 gennaio 2024 è stata comunicata a Wind Tre la proroga del termine di conclusione del procedimento.
10. In data 27 febbraio 2024 è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
11. Il Professionista ha trasmesso la versione consolidata degli impegni in data 15 marzo 2024.

III.2 Gli elementi acquisiti

12. Nelle proprie difese il Professionista ha rilevato che i vincoli introdotti all'utilizzo dei piani illimitati sono dovuti alla necessità di impedire utilizzi abusivi del traffico, spesso finalizzato, come accertato dal Dipartimento frodi interno alla Società, ad attività di telemarketing svolte al di là delle modalità consentite.
13. Wind Tre ha altresì precisato che per le offerte pubblicizzate con il claim "Unlimited", caratterizzate da minuti voce e traffico Internet illimitato, le relative condizioni limitative risultavano comunque esplicitate sia nella Scheda di Trasparenza Tariffaria pubblicata sul sito Internet che nella Sintesi di Contratto che il consumatore deve visionare prima della sottoscrizione e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. In aggiunta, il Professionista ha precisato che nel caso di superamento dei limiti, prevede l'invio al consumatore di due SMS di avvertimento prima di attivare l'offerta sostitutiva.
14. Infine, Wind Tre ha rappresentato l'esiguità del numero di consumatori nei cui confronti è stato effettuato il cambio dell'offerta originaria "MIA Unlimited" con "GIGA1" e del numero di clienti che ha presentato reclami concernenti la condotta oggetto del procedimento.


¹ Art. 6.1.7. "Il superamento di almeno uno dei parametri sopra indicati, l'utilizzo in apparati diversi da cellulare o smartphone, dove non ammesso, e/o l'utilizzo di piani tariffari Flat per svolgere attività della tipologia sopra indicata, costituisce presunzione di un utilizzo non conforme del Servizio. In tale ipotesi WINDTRE effettuerà le necessarie verifiche (compreso l'eventuale contatto con il Cliente) riservandosi la facoltà di sospendere il Servizio, totalmente o parzialmente. In tutti i casi di cui al presente articolo, WINDTRE potrà, inoltre, comunicare la sostituzione del piano sottoscritto con altro di tipo diverso o la disattivazione dell'opzione relativa al traffico anomalo. Il Cliente avrà facoltà di recedere con effetto immediato senza applicazione di penali".

III.3 Gli impegni del Professionista

15. Wind Tre ha presentato una proposta di impegni in data 14 novembre 2023, integrata successivamente nella versione consolidata pervenuta il 5 marzo 2024, che prevede:

- 1) la modifica del *link* cliccabile nella prima schermata della App, che in precedenza recava “DETTAGLI OFFERTA”, sostituito con la dicitura “DETTAGLI E LIMITAZIONI”, in modo da evidenziare la sussistenza di precise condizioni di utilizzo;
- 2) l'immediata evidenza, cliccando su “DETTAGLI E LIMITAZIONI”, senza altri *link* di rimando, di tutte le informazioni sul “Traffico voce e dati illimitato” salvo uso contrario ai criteri di correttezza e buona fede, con indicazione espressa di tutti i limiti quantitativi e dei diversi rimedi applicati in caso di superamento degli stessi, rispettivamente per il traffico voce (sospensione del servizio e modifica del piano tariffario), per il traffico dati (limitazione della velocità di connessione) e per il traffico SMS (sospensione del servizio) (cfr. figura n. 1 e “grafica illustrativa” degli impegni riportata nel formulario allegato al presente provvedimento).

Figura n. 1



I limiti di riferimento sono:

Per tutte le offerte che includono Voce ed SMS

1. traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 SMS/MMS
2. traffico uscente mensile per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 SMS/MMS
3. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso altri operatori non superiore al 60% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 50% del traffico vs mobile complessivo
4. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso un singolo operatore mobile diverso da WINDTRE non superiore al 40% del traffico uscente complessivo e comunque non superiore ad 30% del traffico vs mobile complessivo
5. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile per SIM indirizzato verso la propria rete di utenze WINDTRE non sia superiore al 80% del traffico uscente complessivo
6. traffico giornaliero uscente o entrante finalizzato ad autoricarica non superiore a due ore di conversazione ed a 50 SMS o MMS

Per tutte le offerte che includono Voce, SMS o dati illimitati

- Non si applicano i parametri 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra e si presume personale l'utilizzo del Servizio che rispetta i seguenti parametri:
7. traffico giornaliero voce o SMS uscente complessivo verso altri operatori non superiore al 60% del traffico totale voce o SMS uscente.
 8. rapporto tra traffico giornaliero voce o sms uscente verso altri operatori e traffico voce o SMS entrante da altri operatori non superiore a 3 (tre); ferma restando l'assenza di alcun automatismo nell'applicazione delle cautele previste per il loro superamento.

Non si applicano i parametri 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra e si presume non personale, ferma restando l'assenza di alcun automatismo nell'applicazione delle cautele previste per il loro superamento. Utilizzo del Servizio dati illimitato che superi i seguenti parametri: 1. volumi di traffico mensili anomali e almeno superiori a 5 volte rispetto alla media di consumo di clienti con offerte omogenee o analoghe; 2. volumi di traffico dati superiore per tre mesi consecutivi al volume del traffico medio mensile di clienti con offerte omogenee o analoghe.

Ricordiamo che il dettaglio del traffico effettuato è reso disponibile da Area Clienti fisso/mobile e da App WINDTRE. Il traffico ricevuto può essere verificato mediante le funzionalità del proprio Smartphone.

16. Le misure descritte sono state già attuate dal Professionista.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la pratica commerciale riguarda un operatore attivo nel settore delle comunicazioni elettroniche, in data 18 gennaio 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("Agcom"), ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo.

18. Con comunicazione del 27 febbraio 2024, l'Agcom ha sottolineato che il tema della trasparenza delle condizioni di offerta riportate sui siti *web*, presso i punti vendita e nei relativi contratti assume un ruolo centrale nell'ambito della propria regolamentazione. Conseguentemente, Agcom ha rappresentato l'opportunità, *"anche alla luce dell'art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, che il parere sul caso di specie sia reso in relazione alla riconducibilità della materia a fattispecie disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche o da delibere dell'Autorità, ferma restando la competenza dell'Autorità a interpretare la regolamentazione settoriale vigente, ad applicare la normativa settoriale a tutela dei consumatori introdotta dal Quadro europeo delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recepita nell'ordinamento interno dal Codice delle comunicazioni elettroniche e a sanzionarne eventuali violazioni"*.

19. Secondo Agcom, infatti, la condotta contestata si configurerebbe esclusivamente quale fattispecie di diretta violazione della normativa di settore di competenza dell'Agcom stessa, nello specifico gli artt. 98-*quater decies*, 98-*quindecies* e 98-*sedecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche.

20. Agcom ha inoltre richiamato le delibere con le quali la materia in questione sarebbe stata oggetto di specifica e puntuale regolazione (nn. 252/16/CONS, 23/23/CONS, 156/23/CONS e 307/23/CONS).

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

Questioni preliminari

21. Quanto alla posizione di Agcom, secondo cui i profili di contestazione della condotta sarebbero riconducibili a fattispecie disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche di propria competenza, si osserva quanto segue.

22. Le norme del Codice delle comunicazioni elettroniche richiamate da Agcom a supporto della propria competenza riguardano gli "Obblighi di informazione applicabili ai contratti" (art. 98-*quater decies*²), la "Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni" (art. 98-

² Il comma 1 di tale norma prevede: *"Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardano un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole [omissis]. Inoltre, in base a quanto riportato in Allegato 8, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica forniscono le seguenti informazioni: "Parte A: nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti [omissis]. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato; Parte B: nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito: a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti [omissis] per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti; b) dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione"*.

*quindicies*³) e la “Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico” (art. 98-*sedecies*⁴).

23. Analogamente, le delibere richiamate da Agcom hanno ad oggetto la trasparenza tariffaria “limitatamente ai contratti per adesione” (delibera n. 252/16/CONS, art. 2, commi 1 e 2), la qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali e la qualità e carte dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico da postazione fissa (rispettivamente, delibera 23/23/CONS e delibera 156/23/CONS), la tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di servizi di comunicazioni elettroniche (delibera n.307/23/CONS).

24. Il procedimento in questione, invece, ha ad oggetto la pubblicizzazione via *web* (nella specie via App e/o Area Clienti) dell’offerta commerciale di Wind Tre “MIA Unlimited”.

25. In particolare, al Professionista è stato contestato che nell’ambito della presentazione in App e/o Area Clienti di tale offerta, destinata a già clienti, non avrebbe indicato chiaramente la sussistenza di limiti d’utilizzo del traffico voce e le conseguenze del loro superamento (la sostituzione dell’offerta con un’altra denominata “Giga1”).

26. Appare dunque evidente che, vertendo l’istruttoria sull’informativa resa dal professionista in App in fase pre-contrattuale - e non sul testo delle condizioni contrattuali, sui contenuti delle schede di trasparenza tariffaria che i professionisti del settore sono tenuti a pubblicare o sulla qualità dei servizi offerti dagli operatori - la competenza a valutarne la chiarezza ed esaustività è demandata all’Autorità.

27. Infatti, l’ambito di applicazione del Codice del consumo, in ragione del suo carattere orizzontale e dell’ampiezza della nozione di pratica commerciale, si estende a tutte le attività poste in essere dai professionisti nei confronti degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche prima, durante e dopo l’operazione commerciale. Nel caso di specie, oggetto di istruttoria è il messaggio pubblicitario diffuso dal professionista relativo all’offerta “MIA Unlimited”, prospettata come avente Giga e Minuti illimitati senza palesare ai potenziali acquirenti limiti e condizioni.

28. La condotta contestata, in particolare, si potrebbe tradurre in violazioni di specifiche norme del Codice del consumo, integrando una pratica commerciale ingannevole in violazione degli articoli 20, 21 e 22 dello stesso Codice, in quanto contraria alla diligenza professionale e suscettibile, attraverso azioni ed omissioni informative, di alterare in fase pre-contrattuale le scelte economiche dei consumatori in merito alla sottoscrizione dell’offerta “MIA Unlimited”.

29. Sul piano dell’enforcement, l’art. 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle competenze tra AGCM e Autorità di Vigilanza in tutti i settori regolati, assegnando in via esclusiva all’AGCM l’enforcement rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta, comprese quelle che integrano al contempo la violazione di una norma di settore. La disciplina consumeristica non trova infatti applicazione *“unicamente quando disposizioni estranee a quest’ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di*

³ Il comma 1 di tale norma prevede: *“Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l’Autorità provvede affinché le informazioni di cui all’allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità”*.

⁴ Il comma 1 di tale norma prevede: 1. *“L’Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete [omissis]”*.

manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29" (Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018, C-54/17 e C/55/17)⁵.

30. Peraltro, nel caso di specie neppure sembrerebbe sussistere una violazione di una norma di settore dal momento che le indicate condizioni limitative dell'offerta "MIA Unlimited" risultavano comunque esplicitate nella Scheda di Trasparenza Tariffaria pubblicata sul sito internet del professionista e in un articolo delle Condizioni Generali di Contratto.

31. Alla luce di quanto detto, sussiste la competenza dell'Autorità a valutare la fattispecie oggetto del procedimento, consistente nel messaggio pubblicitario relativo all'offerta commerciale "MIA Unlimited", nonché le misure proposte da Wind Tre per superare i profili di ingannevolezza mossi in avvio.

Valutazione degli impegni

32. Nella presentazione delle offerte caratterizzate da *claim* di illimitatezza, l'informazione relativa ai limiti e alle condizioni alle quali invece il servizio è subordinato, nonché alle misure che possono essere assunte in caso di loro superamento – anche laddove funzionali a scongiurare un uso "abusivo" – devono essere rese ai consumatori in maniera immediata e comprensibile.

33. In tale contesto, l'Autorità ritiene che gli impegni assunti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di criticità della pratica commerciale contestata.

34. A riguardo, le misure già implementate da Wind Tre rendono immediatamente disponibile, al momento della presentazione dell'offerta "MIA Unlimited" sulla App e nell'Area Clienti, l'informazione relativa all'esistenza di limiti d'uso del piano tariffario nella sua componente voce e alle conseguenze effettive della violazione di tali limiti, ovvero la sostituzione dell'offerta prevista nell'art. 6.1.7 delle Condizioni Generali di Contratto.

35. Infatti, come si evince dalla "grafica illustrativa" degli impegni riportata nel formulario allegato al presente provvedimento, il consumatore viene ora immediatamente reso edotto in merito alle condizioni d'uso del servizio ed alle limitazioni del traffico voce. In particolare, già nella prima schermata è apposto il pulsante "DETTAGLI E LIMITAZIONI", cliccando il quale si accede direttamente all'informativa relativa ai limiti, con *link* all'art. 6 delle CGC.

36. Parimenti, sono ivi indicati – con immediata evidenza - anche i 'rimedi' che la società attiva a fronte del superamento rispettivamente dei limiti posti al traffico voce (sostituzione del piano), al traffico internet (limitazione di velocità), al traffico SMS (sospensione del servizio).

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Wind Tre S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Wind Tre S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Wind Tre S.p.A. gli impegni dalla stessa

⁵ V. pure Consiglio di Stato, sentenza del 1° ottobre 2021, n. 6596, sentenza del 27 dicembre 2021, n. 8620 e sentenza del 27 febbraio 2023, n. 1953.

presentati nella loro versione definitiva in data 15 marzo 2024, come descritti nel Formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12743 – ENEL ENERGIA – MODALITA' COMUNICAZIONE RINNOVI*Avviso di avvio di procedimento istruttorio***AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, *Regolamento*) adottato con delibera dell'Autorità del 1° aprile 2015, n. 25411, in relazione al procedimento PS12743.

I. LA PARTE

La società **Enel Energia S.p.A.** in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lett. b) del Codice del consumo, fornitore di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

Sono pervenute all'Autorità, dal mese di gennaio 2024, numerose e continue denunce (oltre 600) di singoli consumatori e microimprese, anche per il tramite di associazioni di consumatori, che lamentano di aver ricevuto, in occasione dei cicli di fatturazione relativi al quadrimestre ottobre 2023 - gennaio 2024, bollette recanti un significativo incremento del prezzo delle forniture di gas e di energia elettrica rispetto alle bollette riferite allo stesso arco temporale nell'anno precedente.

In particolare, i segnalanti rappresentano, oltre alla difficoltà di sostenere esborsi quadruplicati o quintuplicati rispetto al passato, di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva in forma scritta (via posta elettronica o cartacea), da parte di Enel Energia, in ordine al rinnovo contrattuale e di non aver potuto, pertanto, esercitare il diritto di recesso, né scegliere un diverso fornitore di energia.

Alcuni utenti riferiscono di ricevere regolarmente le fatture tramite *email* (o sull'app), ma di non aver ricevuto alcuna comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche tramite i predetti canali e di aver trovato casualmente nello *spam* una *email*, proveniente da Enel Energia, alla quale era allegata la comunicazione di rinnovo, a seguito della scadenza, delle condizioni economiche di fornitura. Ad avviso dei segnalanti, la *email* in esame sarebbe stata "artatamente confezionata per essere intercettata dal filtro antispam" anche in ragione della rilevanza della parte grafica; la medesima, invero, si prestava ad essere interpretata come un mero messaggio promozionale e non come un documento avente un significativo impatto sul contratto di fornitura, tenuto, altresì, conto né nell'intestazione, né nella parte testuale di detta *email* non veniva data evidenza al suo oggetto (ossia, la modifica delle condizioni economiche).

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 3 aprile 2024 prot. n. 35896, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del professionista, volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 10 del *Regolamento*.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 e il riferimento PS12743.

VARIE

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2023

Provvedimento n. 31152

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2024;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e in particolare l'articolo 10, comma 7;

VISTO l'articolo 39 del Regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 40 del 9 novembre 2015 (di seguito "Regolamento"), concernente il Conto consuntivo;

VISTO il Conto consuntivo per l'esercizio 2023 costituito dai documenti di seguito riportati, predisposti dalla Direzione Generale Amministrazione - Direzione Bilancio e Ragioneria ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento:

Sezione 1: relazione illustrativa

Sezione 2: nota integrativa

- entrate

- spese

- analisi delle principali voci di spesa

- indicatori attesi di bilancio

Sezione 3: rendiconto finanziario

- variazioni apportate nel corso del 2023 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2023

- composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione

- delibera di riaccertamento dei residui

- movimenti del fondo di riserva

- movimenti relativi al fondo T.F.R., I.F.R. e *lump sum*

Sezione 4: contabilità economico patrimoniale

- conto economico

- stato patrimoniale

Sezione 5: situazione amministrativa

- situazione amministrativa al 31 dicembre 2023

- situazione finanziaria al 31 dicembre 2023

- destinazione dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2023

Sezione 6: concordanza tra le scritture dell'Autorità e i prospetti di dati SIOPE

- relazione

Prospetti rendiconto finanziario decisionale al II livello delle entrate e delle uscite

Prospetto rendiconto finanziario decisionale al II livello delle uscite con missioni e programmi

Prospetti rendiconto finanziario gestionale al V livello delle entrate e delle uscite

Prospetto rendiconto finanziario gestionale al V livello delle uscite con missioni e programmi;

VISTO il parere favorevole sul Conto consuntivo per l'esercizio 2023 espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 27 marzo 2024, a norma del comma 2, dell'articolo 39, del Regolamento;

VISTO l'articolo 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato in ultimo dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, il quale all’articolo 29, comma 1, prevede che *“... le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.”*;

DELIBERA

1. di approvare il Conto consuntivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’esercizio 2023 nonché i prospetti richiamati nelle premesse, allegati alla presente delibera;
2. di trasmettere la presente delibera, corredata dal Conto consuntivo per l’esercizio 2023:
 - al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, ai fini della pubblicazione ai sensi del citato articolo 28, comma 9, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall’articolo 10, comma 7, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
3. di pubblicare la presente delibera e i rendiconti finanziari decisionali e gestionali per l’esercizio 2023 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell’Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

<i>Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>	Bollettino Settimanale Anno XXXIV- N. 16 - 2024
<i>Coordinamento redazionale</i>	Giulia Antenucci
<i>Redazione</i>	Angela D' Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: https://www.agcm.it
<i>Realizzazione grafica</i>	Area Strategic Design
